

Parere all’Autorità garante della concorrenza e del mercato in tema di pratiche commerciali scorrette, reso dall’Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

L’Autorità di regolazione dei trasporti, nella seduta del 23 dicembre 2021

premessi che:

- l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (“**AGCM**”) ha trasmesso all’Autorità di regolazione dei trasporti (“**Autorità**”), con note prott. ART 19374/2021 e 19375/2021 del 3 dicembre 2021, una richiesta di parere ai sensi e per gli effetti dell’articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (“**Codice del Consumo**”), a seguito dell’avvio di un procedimento nei confronti di Prenotazioni24 S.r.l. (“**Prenotazioni24**”), ai sensi dell’articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché dell’articolo 6 del “*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*”, adottato dall’AGCM con delibera del 1° aprile 2015 (Riferimento PS/11523);
- il procedimento è stato avviato sulla base di rilevazioni effettuate d’ufficio dall’AGCM, dalle quali “*è emerso che il Professionista avrebbe posto in essere svariate condotte in relazione alla proposta di opzioni e offerte di viaggio nell’ambito del trasporto marittimo passeggeri*”;
- in particolare, nella comunicazione di avvio del procedimento, inviata in data 29 luglio 2021, l’AGCM precisa che Prenotazioni24 è un’agenzia *web* di viaggi e turismo e *tour operator*, attiva nella promozione, comparazione e rivendita, per conto di varie compagnie di navigazione, di biglietti di trasporto marittimo nel Mediterraneo e che opera mediante vari siti internet - dei quali è titolare - e in particolare a mezzo della piattaforma *on-line* www.traghettilines.it;
- le condotte del Professionista su cui si è incentrata l’istruttoria dell’AGCM, descritte nella comunicazione di avvio, e relative all’arco temporale compreso tra il 2019 e il giugno del 2021, riguardano, in sintesi:
 - A) la creazione di siti internet per la vendita di titoli di viaggio con denominazione e veste grafica del tutto simili a quelle di alcune compagnie di navigazione¹, in modo che il consumatore sarebbe indotto a ritenere di trovarsi sulla pagina internet ufficiale di tali compagnie, accorgendosi “*di navigare su un sito web diverso (...) unicamente all’atto del booking, durante la fase finale del pagamento, allorquando, nel riepilogo delle varie componenti del prezzo della transazione compaiono anche i “diritti di prenotazione” pretesi dal rivenditore*”. Detti siti internet, effettuando una *query* tramite il motore di ricerca Google, avente ad oggetto le denominazioni delle varie compagnie di navigazione, risulterebbero tra i primi risultati ottenibili;
 - B) la messa a disposizione non tempestiva delle informazioni riguardanti l’esborso effettivo derivante dalla transazione proposta: solo nella fase del riepilogo dell’acquisto, infatti,

¹ AGCM cita, in particolare, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-grecia.it e www.traghetti-sardegna.it.

- emergerebbe per la prima volta l'addebito di ulteriori *"diritti di prenotazione"* di non trascurabile importo, con un aumento del prezzo finale rispetto a quello già considerato al momento della selezione della rotta e della tipologia di biglietto;
- C) la previsione della voce di costo *"Assicurazione"* come preselezionata durante la procedura di prenotazione, sebbene si tratti di un elemento opzionale della proposta di viaggio. Tale importo verrebbe prospettato come già incluso all'interno del prezzo totale indicato al cliente e, al fine di escludere il servizio in questione, il consumatore avrebbe l'onere di deselezionare la specifica casella;
 - D) l'addebito al cliente di oneri, determinati in misura percentuale rispetto al prezzo del biglietto, per l'utilizzo di specifici strumenti di pagamento;
 - E) la *"Predisposizione di Condizioni generali non immediatamente accessibili al consumatore"*, tramite un link collocato in una fase del processo di prenotazione successiva a quella del pagamento. Peraltro, la casella relativa alla presa visione delle Condizioni generali di vendita risulta preselezionata, in modo tale che *"il sistema consentirebbe in via immediata il pagamento indipendentemente dal fatto – e già prima – che il consumatore eserciti il diritto di conoscere le caratteristiche del contratto"*;
 - F) la previsione, all'interno delle Condizioni generali di vendita, della devoluzione delle controversie al Foro di Livorno;
- alla luce degli elementi istruttori acquisiti nell'ambito del procedimento, l'AGCM ha confermato e precisato, tramite la comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria dell'11 novembre 2021, le contestazioni già oggetto della comunicazione di avvio circa la presunta illiceità delle condotte sopradescritte, poste in essere da Prenotazioni24 mediante siti internet ad essa riferibili, quali, in particolare, www.traghettilines.it, www.tirrenia-prenotazioni.it, www.traghetti-grecia.it e www.traghetti-sardegna.it, rilevando altresì alcune modifiche intervenute nel corso dell'istruttoria, tra le quali:
- i. il ridimensionamento, dal 16 agosto 2021, della dicitura *"a cura di Prenotazioni24"* già presente sulla *home page* del sito www.tirrenia-prenotazioni.it, nonché l'introduzione, dal 17 settembre 2021, di alcune modifiche grafiche e cromatiche, tra cui l'accentuazione delle differenze con il logo ufficiale *"Tirrenia"* e una maggior enfasi della dicitura *"Agenzia rivenditrice Autorizzata Tirrenia"*;
 - ii. l'eliminazione, dal 13 agosto 2021, sui siti www.traghettilines.it e www.tirrenia-prenotazioni.it, della preselezione automatica delle Condizioni generali di vendita e, per tutti e quattro i siti internet oggetto del procedimento, il riposizionamento del relativo box in modo che *"l'utente non possa procedere con l'acquisto del biglietto senza aver prima spuntato il riquadro in corrispondenza delle Condizioni Generali di Vendita"*;
 - iii. l'eliminazione, dal 13 agosto 2021, della commissione in caso di opzione per un determinato mezzo di pagamento e, dal 17 settembre 2021, della preselezione della casella relativa all'acquisto della copertura assicurativa;
 - iv. l'anticipazione, dal 30 settembre 2021, dell'informativa al cliente sull'applicazione dei diritti di prenotazione e l'inclusione di tale voce di costo nella pagina *web* di confronto prezzi;

- nella medesima comunicazione del termine di conclusione della fase istruttoria, l'AGCM evidenzia che *“le condotte descritte integrano altrettante pratiche commerciali risultanti scorrette ai sensi di svariati articoli del Codice del Consumo”*, e in particolare:
 - l'attività di rivendita *on-line* di titoli di viaggio tramite siti *“civetta”* (condotta sub A), che *“nelle finora rilevate modalità sembrerebbe idonea ad ingenerare nel consumatore false convinzioni in merito sia all'esatta individuazione del Professionista contraente, sia al prezzo definitivo - ed effettivo - della transazione”*, si porrebbe in contrasto con gli articoli 20, 21, comma 1, lettere b), d) ed f), comma 2, lettera a), nonché 22 del Codice del Consumo;
 - la prospettazione incompleta del costo complessivo dei titoli di viaggio e la mancata inclusione dei diritti di prenotazione (condotta sub B) potrebbe violare gli articoli 20, 21, comma 1, lettera d), e 22 del Codice del Consumo, in quanto *“elusiva di informazioni rilevanti - quale la reale entità dei costi del servizio ivi compresi eventuali sovrapprezzi, di variabile entità - di cui il consumatore medio ha bisogno per prendere una consapevole decisione di natura commerciale”*;
 - la preselezione dell'Assicurazione opzionale (condotta sub C) si porrebbe in contrasto con l'articolo 65 del Codice del Consumo *“in ragione della circostanza che nel computo del prezzo finale viene considerato anche un pagamento supplementare, la cui voce risulta essere già preselezionata all'atto del pagamento”*;
 - l'addebito di commissioni per l'utilizzo di determinati strumenti di pagamento (condotta sub D) contrasterebbe con l'articolo 62 del Codice del Consumo, che vieta espressamente l'applicazione al consumatore di addebiti aggiuntivi in relazione all'utilizzo di specifici mezzi di pagamento;
 - la predisposizione di Condizioni generali non immediatamente accessibili da parte del consumatore (condotta sub E) sarebbe suscettibile di violare gli articoli 20 e 22 del Codice del Consumo, in quanto la presenza di un box preselezionato relativo alle condizioni generali di vendita riduce *“drasticamente la consapevolezza contrattuale del consumatore rispetto all'operazione di acquisto con il Professionista”*;
 - l'individuazione del Foro di Livorno quale foro competente a dirimere le controversie con i consumatori (condotta sub F), infine, si porrebbe in contrasto con l'articolo 66-*bis* del Codice del Consumo, il quale, per le controversie civili tra professionisti e consumatori, stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, se ubicati nel territorio dello Stato,

ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

I. Profili giuridici e regolatori

Si ricorda, innanzitutto, che nel settore del trasporto marittimo passeggeri l’Autorità, tra l’altro:

- 1) stabilisce *“le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionale e locali connotati da oneri di servizio pubblico”* (articolo 37, comma 2, lettera d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214) e *“il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi”* (articolo 37, comma 2, lettera e) del d.l. 201/2011);
- 2) in base al decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, è l’organismo nazionale responsabile dell’esecuzione del regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento) per quanto riguarda i servizi passeggeri e le crociere in partenza da porti situati nel territorio nazionale e i servizi passeggeri provenienti da un paese terzo verso tali porti, provvedendo, tra l’altro, all’accertamento delle violazioni delle disposizioni del medesimo regolamento e all’irrogazione delle sanzioni pecuniarie ivi previste.

Le condotte contestate dall’AGCM non afferiscono ad ipotesi direttamente disciplinate dal Regolamento – rispetto al quale l’Autorità è investita di specifiche funzioni di vigilanza – né a fattispecie contemplate dagli atti di regolazione adottati in materia dalla stessa Autorità ai sensi della norma istitutiva.

Fermo quanto precisato, con il rilascio del richiesto parere l’Autorità intende fornire elementi di contesto volti all’individuazione delle disposizioni afferenti al proprio ambito di competenza che possano fungere da parametri normativi di riferimento ai fini della valutazione delle condotte contestate, nonché degli *standard* di diligenza richiesta ad un professionista del settore in esame.

II. Osservazioni dell’Autorità

1. Atti di regolazione

In considerazione della fattispecie in esame, per quanto riguarda gli atti di regolazione, si richiamano le *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto via mare e per vie navigabili interne possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e degli operatori dei terminali con riguardo al trattamento dei reclami”*, approvate dall’Autorità, con la delibera n. 83/2019 del 4 luglio 2019, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 37, comma 2, lettera e) del d.l. 201/2011.

Si precisa, in particolare, per quanto in questa sede d’interesse, che tali Misure non trovano ad oggi applicazione relativamente ai soggetti gestori di servizi *on-line* di informazione e biglietteria per servizi di trasporto via mare. Si rappresenta che alla Misura 3.6 del citato atto di regolazione, in tema di accessibilità delle procedure di reclamo, è previsto che: *“Il biglietto riporta chiaramente l’indicazione del gestore del servizio a cui effettuare un eventuale reclamo (...) anche ove la conclusione del contratto di trasporto avvenga tramite un venditore di biglietti, un agente di viaggio o un operatore turistico”*.

Si segnala, per completezza, che la tematica dei servizi di informazione e/o biglietteria offerti da gestori di piattaforme digitali, stante il carattere di accessorietà dei servizi offerti da tali soggetti e la crescente diffusione delle piattaforme stesse, è stata recentemente oggetto di attenzione nell’ambito delle *“Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con*

autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”, approvate con delibera dell’Autorità n. 28/2021 del 25 febbraio 2021.

2. I diritti conferiti ai passeggeri dal regolamento (UE) n. 1177/2010

Rispetto alle fattispecie descritte dall’AGCM nella comunicazione di avvio del procedimento, poste in essere da un soggetto che svolge attività di *“promozione, comparazione e rivendita, per varie compagnie di navigazione di biglietti di trasporto marittimo nel Mediterraneo”*, si ritiene opportuno richiamare:

- il considerando 1 del Regolamento, secondo il quale *“l’azione dell’Unione nel settore del trasporto marittimo e delle vie navigabili interne dovrebbe essere rivolta, fra l’altro, a garantire un elevato livello di protezione dei passeggeri, simile a quella offerta da altri modi di trasporto. Inoltre, andrebbero tenute in debita considerazione le esigenze in materia di protezione dei consumatori in generale”*, nonché il considerando 2 dello stesso Regolamento, che esprime il principio generale per cui *“[p]oiché il passeggero che viaggia via mare e per vie navigabili interne è la parte più debole nel contratto di trasporto, è opportuno garantire a tutti i detti passeggeri un livello minimo di protezione”*;
- le seguenti definizioni dell’articolo 3 del Regolamento: *“o) «venditore di biglietti», un rivenditore che conclude contratti di trasporto per conto del vettore”; p) «agente di viaggio», un rivenditore che agisce per conto del passeggero o dell’operatore turistico nella conclusione di contratti di trasporto; q) «operatore turistico», un organizzatore o un rivenditore, diverso dal vettore, ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 2 e 3, della direttiva 90/314/CEE”².*

Le disposizioni del Regolamento che in particolare risultano di interesse, nelle quali vengono in rilievo i soggetti sopra riportati, sono:

- l’articolo 4 (*“Biglietti e condizioni contrattuali non discriminatorie”*), paragrafo 2: *“Fatte salve le tariffe sociali, le condizioni contrattuali e le tariffe applicate dai vettori o dai venditori di biglietti sono offerte al pubblico senza alcuna discriminazione diretta o indiretta in base alla nazionalità dell’acquirente finale o al luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell’Unione”*;
- l’articolo 5 (*“Altre parti di fatto”*): *“1. Se l’adempimento degli obblighi derivanti dal presente regolamento è stato affidato a un vettore di fatto, venditore di biglietti o altra persona, il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale, che ha affidato tali obblighi, resta in ogni caso responsabile degli atti e delle omissioni compiuti da tale persona nell’esercizio delle sue funzioni. 2. Oltre a quanto disposto al paragrafo 1, la persona cui il vettore, agente di viaggio, operatore turistico o operatore del terminale ha affidato l’adempimento di un obbligo è soggetta alle disposizioni del presente regolamento, incluse le disposizioni in materia di responsabilità e esonero, per quanto riguarda l’obbligo in questione”*;
- gli articoli 7 (*“Diritto al trasporto”*) e 8 (*“Eccezioni e condizioni speciali”*), relativi ai diritti delle persone con disabilità o a mobilità ridotta.

Appare utile citare, inoltre:

² Il vettore, definito alla lettera d) è, invece: *“una persona fisica o giuridica, diversa da un operatore turistico, un agente di viaggio o un venditore di biglietti, che offre servizi di trasporto passeggeri o crociere al pubblico”*.

- l'articolo 6 (*"Irrinunciabilità"*), in base al quale: *"I diritti e gli obblighi stabiliti dal presente regolamento non possono essere limitati né possono essere oggetto di rinuncia, in particolare per effetto di clausole derogatorie o restrittive del contratto di trasporto"*;
- l'articolo 18 (*"Trasporto alternativo e rimborso in caso di partenze cancellate o ritardate"*), ai sensi del quale, nel caso in cui, a fronte di cancellazione o ritardo superiore a 90 minuti il passeggero scelga di ottenere il rimborso del prezzo del biglietto, tale rimborso ha ad oggetto il *"costo completo del biglietto al prezzo a cui era stato acquistato, per la parte o le parti del viaggio non effettuate"*;
- l'articolo 19 (*"Diritto a compensazione economica connessa al prezzo del biglietto in caso di ritardo all'arrivo"*), il quale prevede, al paragrafo 3: *"La compensazione economica è calcolata in relazione al prezzo effettivamente pagato dal passeggero per il servizio passeggeri in ritardo"*;
- l'articolo 21 (*"Ulteriori azioni risarcitorie"*), il quale prevede che: *"Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicato il diritto dei passeggeri di rivolgersi ai tribunali nazionali, secondo la legislazione nazionale, per ottenere risarcimenti connessi a perdite dovute a cancellazione o ritardo dei servizi di trasporto, anche a norma della direttiva 90/314/CEE"*.

3. Le condotte contestate

In via preliminare pare opportuno richiamare, con riferimento alle condotte contestate, i principi generali espressi nella richiamata normativa di settore e riconducibili al riportato considerando 2 del Regolamento, secondo il quale è opportuno garantire a tutti i passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne, in quanto parte più debole del contratto di trasporto, un livello minimo di protezione.

La gran parte delle condotte contestate attiene alla fase che precede la stipula del contratto. Per questa fase del rapporto tra il passeggero e il vettore o altri soggetti - quali il venditore di biglietti, l'agente di viaggio, l'operatore turistico - il Regolamento si limita a disciplinare l'emissione dei biglietti e a stabilire, come illustrato *supra*, il divieto di discriminazione diretta o indiretta in base alla cittadinanza dell'acquirente finale o del luogo di stabilimento del vettore o del venditore di biglietti nell'Unione (articolo 4), nonché a sancire alcuni diritti relativi al trasporto dei passeggeri con disabilità o a mobilità ridotta (articoli 7 e 8).

In relazione alla **condotta sub A** (*"attività di rivendita online di titoli di viaggio tramite "siti civetta", connotati da sostanziale omonimia con i siti internet ufficiali delle compagnie di navigazione di cui Prenotazioni24 è rivenditore"*), con particolare riguardo al soggetto che si interfaccia con il passeggero nella fase di acquisto del biglietto, si osserva che la trasparenza informativa in merito all'identificazione corretta, da parte del passeggero stesso, della controparte contrattuale con la quale egli conclude il contratto di trasporto, assume particolare rilevanza allorché, a seguito di ritardi o cancellazioni, si verificano i presupposti per l'esercizio dei diritti sanciti dal Regolamento, tra cui, oltre al diritto alla scelta tra trasporto alternativo e rimborso di cui all'articolo 18, il diritto all'informazione di cui all'articolo 16 (*"Informazioni in caso di partenze cancellate o ritardate"*) e il diritto all'assistenza di cui all'articolo 17 (*"Assistenza in caso di partenze cancellate o ritardate"*), nonché il diritto alla compensazione economica in caso di ritardo all'arrivo, di cui al citato articolo 19. In tali casi, infatti, se da un lato è auspicabile che il vettore disponga dei contatti per poter comunicare con il passeggero, ed adempiere così ai propri obblighi, è d'altra parte indispensabile che il passeggero comprenda esattamente qual è il soggetto nei confronti del quale far valere i propri diritti.

Tale esigenza riveste rilievo anche quando il passeggero intenda, a fronte di un disservizio, esporre una lamentela. Proprio per questo motivo, la Misura 3.6 dell'allegato A alla richiamata delibera dell'Autorità n. 83/2019, nel declinare e specificare il diritto sancito all'articolo 24 (*"Reclami"*) del Regolamento, ha previsto

che il vettore, nei confronti del quale intercorre il contratto di trasporto, sia indicato sul biglietto indipendentemente dalla modalità con cui il contratto di trasporto si è concluso.

Sebbene riferite ad altre modalità di trasporto, rispondono alle medesime esigenze di tutela del passeggero, anche laddove si interfacci, nella fase di ricerca della soluzione di viaggio e acquisto del biglietto, con un soggetto diverso dal vettore, alcune tra le Misure adottate dall’Autorità per i settori autobus e ferroviario con la citata delibera n. 28/2021³.

In conclusione, in disparte i profili connessi ad ipotesi di violazione del Codice del Consumo, la condotta in esame potrebbe contribuire a rendere maggiormente difficoltoso, da parte dei passeggeri, l’esercizio dei propri diritti sanciti dal Regolamento.

In relazione alla **condotta sub B** (*“Prospettazione incompleta del costo complessivo dei titoli di viaggio”*), si osserva che il prezzo del biglietto assume rilievo con riguardo al diritto del passeggero di sceglierne il rimborso, anziché il trasporto alternativo, ai sensi dell’articolo 18, o di ottenere la compensazione economica per il ritardo all’arrivo, ai sensi dell’articolo 19 del Regolamento.

È auspicabile, infatti, che il passeggero sia pienamente consapevole della presenza di voci di costo addebitate, per il mero servizio di intermediazione, da soggetti diversi dal vettore, che non formano parte degli importi che lo stesso vettore è tenuto a rimborsare o a includere nella base di calcolo della compensazione economica.

In relazione alle **condotte sub C** (*“Preselezione dell’Assicurazione opzionale”*) e **sub D** (*“Commissioni per l’utilizzo di determinati strumenti di pagamento”*), rientranti nell’alveo degli aspetti generali di tutela del consumatore disciplinati dal Codice del Consumo, non vengono in rilievo, per quanto di competenza, specifiche considerazioni.

Con riguardo alla **condotta sub E** (*“Predisposizione di condizioni generali non immediatamente accessibili da parte del consumatore”*), si rileva che, sebbene il Regolamento non enfatizzi, a differenza del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario, il diritto del passeggero ad ottenere, su richiesta, prima del viaggio, informazioni relative (tra l’altro) alle condizioni generali applicabili al contratto, lo stesso Regolamento, come già evidenziato, sottolinea al considerando 2 che il passeggero è la parte più debole del contratto di trasporto e, in quanto tale, deve essergli garantito un livello minimo di protezione. La non immediata accessibilità delle condizioni generali di vendita potrebbe contribuire, infatti, ad aumentare la condizione di asimmetria informativa nella quale tipicamente la parte debole del contratto si trova.

Inoltre, la mancata conoscenza delle Condizioni di vendita potrebbe comprimere ulteriormente la possibilità, per il passeggero stesso, di comprendere esattamente il ruolo dell’intermediario (nella fattispecie, Prenotazioni24) rispetto alla controparte contrattuale che svolgerà il servizio. Peraltro, tale ruolo risulta, ad oggi, descritto nel sito www.traghettilines.it, in una sezione intitolata *“Condizioni Generali di Prenotazioni24 S.r.l.”*, con data di ultimo aggiornamento 12 ottobre 2021 (<https://www.traghettilines.it/it/condizioni-general.aspx>), tramite la quale l’utente è informato che: *“Traghettilines è una piattaforma online rivenditrice*

³ Si vedano, a titolo di esempio, la Misura 4 e la Misura 5.2.

di biglietteria marittima delle più importanti Compagnie di navigazione che opera in qualità di loro intermediaria. Traghettilines non è un vettore marittimo e non eroga servizi di trasporto, pertanto i prezzi e i servizi visualizzati sulla piattaforma vengono forniti direttamente dalle Compagnie di navigazione". In una diversa sezione (<https://www.traghettilines.it/it/condizioni-compagnie.aspx>) sono invece riportati i link alle Condizioni generali di trasporto dei vettori.

Con riguardo alla **condotta sub F** (*"indicazione del foro competente a dirimere le controversie con i consumatori"*), infine, viene in rilievo, sia pure indirettamente, la previsione del citato articolo 21 del Regolamento, la quale fa salvo l'esercizio delle azioni risarcitorie spettanti al passeggero sulla base dell'ordinamento nazionale. La clausola relativa al foro competente, infatti, potrebbe riflettersi sulla possibilità concreta di esercizio di tali azioni, qualora si configurasse una responsabilità dell'intermediario rispetto ai danni subiti dal passeggero a seguito di una cancellazione o un ritardo (si pensi, a mero titolo di esempio, al caso del passeggero che non sia stato avvisato di un ritardo o di una cancellazione per negligenza dell'intermediario nel fornire al vettore i corretti recapiti di contatto).

Il presente Parere è trasmesso all'Autorità garante della concorrenza e del mercato e pubblicato, successivamente alla conclusione del procedimento dell'AGCM, sul sito *web* istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Nicola Zaccheo

(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)